



CITTÀ DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

***CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE DENOMINATO
PATTINODROMO "M. DEFIDIO" - BARLETTA***

ART. 1 FINALITA' DELLA CONCESSIONE

In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 05 del 16.01.2020, è indetta una procedura di selezione secondo quanto riportato nel presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale di Barletta intende procedere all'affidamento in gestione di un bene comunale destinato a pubblico servizio, patrimonio indisponibile dell'Ente di rilevanza cittadina e privo di rilevanza economica, in ottemperanza al codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il Comune di Barletta, con la Concessione della gestione a terzi dell'impianto sportivo denominato "Pattinodromo Michele Defidio", si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 e s.m.i. "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti".

I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:

- la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la Concessione della gestione dell'impianto sportivo "Pattinodromo Michele Defidio", di proprietà del Comune di Barletta.

La struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di consegna dell'impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle parti.

Si precisa che per gestione s'intende la gestione complessiva e funzionale dell'impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione degli spazi pubblicitari.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE DI GESTIONE

La Concessione, in funzione della natura del servizio e della proposta di interventi di miglioria sull'impianto richiesti ai partecipanti, ai sensi dell'art. 168, comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, avrà durata triennale a decorrere dalla data di consegna dell'impianto, con possibilità di proroga, ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure previste per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. Il valore dell'appalto è pari ad € 68.000,00.

Il canone al rialzo, posto a base d'asta, è pari ad € 30.000,00 per tutta la durata della concessione + I.V.A. annui, soggetto a rialzo, da versarsi in rate semestrali anticipate, da erogarsi entro il 5 del primo mese del semestre di riferimento. Il ritardato pagamento del canone comporta l'obbligo della Concessionaria di corrispondere al Comune gli interessi legali sulla somma dovuta.

Non sussiste la necessità di redazione del Documento Unico di Rischi da Interferenze (DUVRI), poiché l'Amministrazione Comunale ha valutato l'assenza di rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs

81/2008, pertanto i costi interferenziali sono nulli.

Il Concessionario beneficia dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture degli impianti stabilite dall'Amministrazione Comunale, nonché da quelli eventuali derivanti dai contratti per l'esposizione della pubblicità.

ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste in data antecedente alla presentazione dell'offerta a pena di esclusione;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste in data antecedente alla presentazione dell'offerta a pena di esclusione;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme

di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 4.1. – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 5 - PROCEDURA DELL'APPALTO E CRITERO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante gara telematica con procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici. Le domande saranno valutate da una Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal

Dirigente Responsabile del Settore dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA - Punteggio massimo attribuibile 80 punti su 100, così suddiviso:

	PUNTI MAX 10
1. Progettualità ed attività del gestore di carattere ricreativo, culturale, ludico sportivo per incentivare l'uso e la frequentazione dell'impianto e l'accessibilità di particolari fasce della popolazione (bambini, adolescenti, anziani, diversamente abili).	10
2. Esperienza nel settore	PUNTI MAX 10
2.1 Da 1 a 3 anni di attività	2
2.2 Da 4 a 7 anni di attività	5
2.3 Oltre 8 anni di attività	10
3. Piano di gestione e programmazione attività sportiva (da redigere per l'intero periodo della concessione). La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: massimo utilizzo dell'impianto, diversificazione dell'utenza, completezza dell'offerta, eventi proposti.	PUNTI MAX 10
3.1 Piano di utilizzo settimanale (articolazione mattutina, pomeridiana e serale) e svolgimento campionati (di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, promozionale)	7
3.2 Svolgimento di eventi sportivi (manifestazioni e/o eventi, tornei di rilevanza nazionale, regionale, provinciale etc.)	3
4. Programma di conduzione dell'impianto	PUNTI MAX 5
4.1 Modalità di gestione dell'impianto sportivo (svolgimento servizi di pulizia, custodia, controllo e vigilanza e loro frequenza)	5
5. Programma di manutenzione	PUNTI MAX 10
5.1 Lavori di manutenzione ordinaria di tipo conservativo	3
5.2 Lavori di manutenzione straordinaria di tipo migliorativo	7
6. Migliorie e attrezzature aggiuntive: Il concorrente potrà individuare e descrivere proposte migliorative per la gestione del servizio con riferimento ad interventi innovativi. Saranno valutate in particolare: disponibilità di Soluzioni Gestionali, Piattaforme Web o App Mobile innovative; opportunità della proposta riguardo alla coerenza rispetto alle attività sportive praticate ed al valore migliorativo dell'operazione; proposte concernenti la realizzazione di punto BAR – Ristoro; proposte realizzative e migliorative dell'area e del verde pubblico; dotazione di arredi o allestimenti specifici insistenti nell'area.	PUNTI MAX 20
7. Attività promozione sportiva (Si valuteranno le attività di promozione sportiva organizzate sull'impianto direttamente dal concessionario). N.B. In merito al criterio dell'attività di promozione sportiva i punteggi verranno attribuiti alle proposte qualitativamente migliori a seguito di una valutazione comparativa delle stesse.	PUNTI MAX 5
8. Qualificazione operatori (verranno valutate le capacità ed esperienze tecnico organizzative attribuendo punteggi più alti alle proposte qualitativamente migliori a seguito di una valutazione comparativa delle stesse)	PUNTI MAX 10
8.1 Qualificazione istruttori secondo le categorie federali e/o degli organi preposti	6
8.2 Qualificazione operatori (organigramma e risorse umane del concorrente da impiegare nella concessione - custodi, addetti alle pulizie, figure organizzative e amministrative - specificando dipendenti, collaboratori, soci e volontari coinvolti	3

8.3 Curriculum Responsabile impianto	1
TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI	80

La proposta tecnica organizzativa dovrà constare di relazione illustrativa corrispondente ai criteri qualitativi di valutazione sopra riportati, così da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi nella stessa tabella indicati. Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di gara, sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta.

La qualità del servizio verrà valutata sulla base della Proposta Tecnica Organizzativa articolato nei suddetti criteri nei rispettivi sottocriteri sopraindicati.

Il progetto proposto dall'Impresa concessionario in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell'aggiudicatario con il Comune.

Ogni commissario attribuirà all'elemento di valutazione, relativi all'offerta tecnica di cui ai precedenti punti, un coefficiente discrezionale tra 0 e 1 sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

Coefficiente	TERMINI
0,81 a 1,00	Ottimo, ben dettagliato, ben strutturato, completo, esauriente, efficace, valido, rispondente, puntuale, molto adeguato, molto appropriato, chiaro
0,61 a 0,80	Discreto, apprezzabile, analitico, dettagliato, coerente al progetto
0,34 a 0,60	Sufficiente, adeguato, poco dettagliato
0,01 a 0,33	Insufficiente, lacunoso, trattazione sommaria
0	Non classificabile

La Commissione giudicatrice, procederà in sedute riservate, all'esame del contenuto dei documenti presentati, attribuendo i relativi coefficienti anche sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici contenuti nell'elaborato tecnico.

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, l'elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali presenti nelle regole di gara lette complessivamente.

Non sono ammesse offerte parziali rispetto ai suindicati elementi di valutazione, ferma restando la loro valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione giudicatrice provvederà alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei suddetti criteri di valutazione, consistenti nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; \sum_n = sommatoria.

Il coefficiente V(a)_i sarà determinato per gli elementi di natura qualitativa attraverso:

- A. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base ai predetti punteggi /giudizi;
- B. la trasformazione della predetta media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

NB. In caso di presentazione di una offerta unica non si procederà alla riparametrazione dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi.

A conclusione della procedura di valutazione delle Offerte tecniche, il Presidente di gara provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate - con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara.

Saranno considerate insufficienti e, pertanto, non si procederà alla apertura della offerta economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti 56/80.

OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile 20 punti su 100

La Commissione giudicatrice provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'Offerta economica determinando i coefficienti variabili tra zero ed uno attraverso la formula di seguito indicata:

$$V(a)_i = \frac{R_a}{R_{max}} \quad \text{per cui: Punteggio offerta economica} = V(a)_i * 20$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

R_a = valore (aggio comprensivo della percentuale di rialzo) offerto dal concorrente in esame (a)

R_{max} = valore (aggio comprensivo della percentuale massima di rialzo) massimo offerto

I punteggi verranno espressi con quattro cifre decimali.

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, la graduatoria provvisoria dei concorrenti.

Qualora la Commissione, sulla base di univoci elementi, verifica che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Il RUP procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte.

ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di anni 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il termine, di cui innanzi, potrà essere rideterminato sulla base delle risultanze del computo metrico estimativo e relativo piano economico – finanziario che verrà presentato in sede di gara. A questo proposito si precisa che alla fine della concessione, per i lavori effettuati previsti nell'offerta prodotta, nessuna spesa sarà rimborsata al concessionario come miglioria sull'impianto e tutto quanto resterà nella proprietà dell'Amministrazione comunale.

Il Concessionario è comunque tenuto alla conduzione dell'impianto anche dopo alla scadenza, sino al giorno in cui l'Amministrazione comunale non lo riprenderà in consegna.

ARTICOLO 7 - TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario è tenuto ad applicare, per l'uso delle strutture e dell'impianto sportivo, tariffe non superiori a quelle approvate dall'Amministrazione Comunale. La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario tramite moneta elettronica e/o bonifico. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.

L'uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole e ai disabili così come per quelle concordate con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE O PER ESECUZIONE LAVORI

In qualunque momento l'Amministrazione, per cause di forza maggiore o per esecuzione di lavori

straordinari, con preavviso di giorni tre da notificarsi a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C., potrà procedere alla chiusura degli impianti, anche parziale.

ARTICOLO 9 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'concessionario è tenuta a garantire, oltre ad ogni prestazione che debba ragionevolmente rientrare nello spirito del presente appalto, i seguenti oneri:

- a) conduzione tecnica e sportiva secondo gli intendimenti di intervento nel campo etico sociale espressi dall'Amministrazione Comunale in ordine ad un sano sviluppo delle facoltà motorie della popolazione;
- b) l'uso pluralistico dell'impianto secondo le modalità previste dal presente capitolato sia per quanto riguarda l'attività sportiva che per quanto concerne lo svolgimento di manifestazioni;
- c) compete all'aggiudicatario, secondo le modalità da esso stabilite, l'introito dei proventi derivanti dall'utilizzo delle strutture da parte dell'utenza, precisando che le tariffe da applicarsi saranno quelle fissate in accordo con l'Amministrazione Comunale e che dovranno essere esposte, a cura dell'aggiudicatario, all'ingresso degli impianti in modo ben visibile al pubblico;
- d) la riparazione di guasti e deterioramenti agli impianti ed attrezzature ed alle strutture, imputabili al personale in servizio per incuria o negligenza, ivi compresi quelli verificatisi a seguito di atti vandalici;
- e) il pagamento del canone e della tariffa pertinenti le utenze;
- f) la custodia e vigilanza dei locali compresi nell'affidamento, fermo restando che il concessionario è l'unica responsabile per furti e danni provocati da terzi;
- g) pulizia e tenuta in ordine della viabilità e delle aree circostanti;
- h) la disponibilità completa del personale necessario per la custodia, pulizia, gestione e per attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- i) la custodia delle strutture ed il controllo dell'accesso alla struttura;
- j) La vigilanza sul corretto uso delle strutture con particolare riguardo affinché le discipline sportive svolte siano compatibili con la natura dell'impianto medesimo e con l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale uso scorretto ed i danni provocati da parte dell'utenza;
- k) L'onere di individuare, quantificare e segnalare all'Amministrazione Comunale i problemi e gli interventi manutentivi da effettuare;
- l) L'obbligo e l'onere economico del rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza. L'aggiudicatario si assume inoltre l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atti ad impedire danni ed infortuni. In caso di pericolo alla incolumità delle persone dovrà provvedere immediatamente a sua cura e spese, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei necessari alla messa in sicurezza, fino all'esecuzione delle opere necessarie per rimuovere il pericolo;
- m) l'obbligo di fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione, rendiconti di spesa e qualsiasi dato inerente alla gestione degli impianti sportivi;
- n) ogni adempimento tecnico ed amministrativo per il rilascio dei permessi per l'utilizzo del locale di somministrazione alimenti e bevande;
- o) la fornitura di attrezzature ed arredi per il funzionamento del locale di somministrazione alimenti e bevande;
- p) al possesso delle dotazioni e ai costi per la formazione all'uso di dispositivi defibrillatori semiautomatici.

ARTICOLO 10 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO E DI SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO

All'interno dell'area verde è data facoltà all'Aggiudicatario di poter avviare e gestire un esercizio di bar – ristoro e servizi per il tempo libero. Il Punto di Bar – Ristoro, nonché i servizi di tempo libero, potranno essere attivati dopo aver ottenuto le autorizzazioni e certificazioni previste dalle normative in vigore. L'esercizio dell'attività di bar ristoro e di servizi per il tempo libero non è concesso per periodi superiori alla durata dell'Affido dell'Impianto Sportivo.

ARTICOLO 11 - PERIODI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO

L'area verde dovrà essere tenuta aperta e funzionare regolarmente in modo che i cittadini possano usufruire degli stessi. L'Amministrazione Comunale avrà a propria disposizione per l'organizzazione di iniziative sportive n. 15 (quindici) giornate annue. In tali giornate, qualora le iniziative od attività in discorso siano organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, nessuna tariffa d'uso dovrà essere corrisposta al gestore. L'Amministrazione Comunale comunicherà al gestore, con un preavviso di 10 giorni, l'intenzione di disporre di una o più giornate tra quelle a disposizione.

ARTICOLO 12 - ONERI E FACOLTA' DEL COMUNE

Gli oneri a carico del Comune sono i seguenti:

- a) la verifica ed il controllo sul coordinamento delle attività compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e dell'area;
- b) la definizione delle tariffe d'uso delle strutture sportive;
- c) gli oneri erariali e fiscali, se ed in quanto pertinenti la proprietà;
- d) l'adozione di regolamenti interni che stabiliscano i modi di utilizzo degli impianti, i compiti dei vari utenti, le norme disciplinari e di comportamento dei vari partecipanti.

L'Amministrazione Comunale inoltre si riserva la facoltà di incaricare proprio personale o propri collaboratori ad eseguire ispezioni e verifiche nella struttura degli impianti e sulla gestione dei complessi in ordine alla manutenzione e per verificare la rispondenza di tale gestione al dettato del disciplinare allegato al contratto a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, senza obbligo di preavviso all'affidatario.

ARTICOLO 13 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il gestore dovrà utilizzare l'impianto e farlo utilizzare in modo corretto e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura degli stessi.

Il gestore, in contraddittorio con l'Amministrazione comunale, sarà competente per la predisposizione del programma generale e particolare di utilizzo della struttura per quanto riguarda l'attività sportiva.

L'assegnazione in uso degli spazi dovrà essere effettuata dal gestore sulla base delle richieste inviate dall'utenza.

Il gestore dovrà garantire apposito ed idoneo servizio di segreteria per le informazioni, prenotazioni ed ogni altra necessità da parte degli utenti degli impianti.

Nulla è dovuto al gestore per l'eventuale mancato introito delle tariffe conseguente alla chiusura parziale o totale degli impianti per l'esecuzione di lavori o per ragioni di sicurezza.

ARTICOLO 14 - DIVIETO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E DI SUBAFFITTO

E' fatto assoluto divieto all'concessionario di apportare alle strutture qualunque modifica, aggiunta o trasformazione o rimozione o trasferimento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. E' fatto altresì divieto al concessionario di subaffittare il complesso ad altri, in tutto o in parte, pena l'immediata rescissione del contratto con conseguente risarcimento di danni.

ARTICOLO 15 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza. Eventuali sanzioni per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, sono ad esclusivo carico dell'affidatario, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 16 – DICHIARAZIONI

I concorrenti devono dichiarare di aver preso visione della struttura e che l'offerta fatta si riferisce all'impianto nelle condizioni in cui si trova. Il concorrente dovrà presentare anche progetto tecnico (relazione tecnica – economica di sistemazione dell'impianto, ecc.) in modo da rendere lo stesso fruibile dall'utenza. I concorrenti devono altresì precisare che nel redigere l'offerta hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 17 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale; dovrà comunicare, in forma riservata al Dirigente responsabile, l'elenco nominativo con i dati anagrafici di tutto il personale che sarà eventualmente adibito al servizio. Nel caso in cui l'concessionario debba, durante lo svolgimento del servizio, adibire nuovo personale (anche in sostituzione di quello iniziale), dovrà comunicarlo per iscritto con debito anticipo all'Amministrazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovesse derivare alla ditta/impresa/associazione e ai suoi dipendenti o a terzi nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti di tutti gli operatori e i soci lavoratori impiegati nella gestione del servizio, condizioni contrattuali relative a ciascuna professionalità non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore e di categoria, dagli accordi integrativi dello stesso e dagli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Amministrazione potrà effettuare gli opportuni controlli, sul rispetto delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché l'applicazione del contratto di lavoro e relativi accordi territoriali ai lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, la stazione appaltante procederà alla contestazione e assegnazione di un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia entro il termine assegnato, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme versate per la cauzione al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Il Concessionario deve designare un responsabile della gestione del servizio oggetto del presente appalto, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente, all'atto della consegna dell'impianto, con indicazione inoltre di un sostituto per i periodi di assenza ordinaria del primo. L'Amministrazione si rivolgerà al responsabile in merito a tutto ciò che concerne il servizio, alle eventuali rimostranze circa gli aspetti organizzativi del servizio e al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nel presente appalto.

Il responsabile dovrà inoltre vigilare sul corretto uso dei beni e delle attrezzature presenti nella struttura. Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'Ente appaltante i recapiti telefonici, indirizzi mail e il numero di fax ai quali inoltrare le eventuali comunicazioni che possano essere ritenuti urgenti.

Resta inteso, comunque, che per tutta la durata del rapporto contrattuale il gestore è l'unico responsabile dell'impianto, nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamenti, e di eventuali danni direttamente ed indirettamente causati a cose e persone.

ARTICOLO 20 - RELAZIONE PERIODICA

Il concessionario dovrà predisporre e trasmettere trimestralmente una relazione che riassume l'attività complessiva svolta, corredata da un prospetto analitico attestante l'indicazione della tipologia dell'attività svolta, numero di utenti per attività svolta, manifestazioni effettuate, etc., nonché la rendicontazione sulle entrate e sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e di organizzazione, corredata dalla relativa documentazione contabile.

Il concessionario dovrà individuare e segnalare all'Ente tutti i problemi finalizzati al miglioramento della gestione corrente al funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 21 – INADEMPIENZE

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato. L'appaltatore non potrà in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Amministrazione. In caso di inadempienza di una qualsiasi delle condizioni previste dal presente capitolato, per motivi imputabili al Concessionario, previa intimazione ad adempiere, quando l'adempimento sia ancora possibile e fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno, verrà applicata una penale.

L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dagli oneri dei danni di qualsiasi natura e genere, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei confronti di terzi.

IL Concessionario non risponde della sospensione o riduzione del servizio dovuta a fatti allo stesso non imputabili ovvero a causa di forza maggiore quali sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, del servizio idrico, etc., limitazione delle utenze stabilite dalle autorità competenti, dalle Leggi dello Stato e dalla Regione, da ordinanze degli ordini competenti, scioperi indetti da organizzazioni di categoria. Il Concessionario deve dare immediata comunicazione scritta all'Amministrazione del verificarsi di tale situazione.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso della Concessione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all'attuale normativa in vigore.

Per la natura dei servizi dati in Concessione, si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Si precisa altresì che in caso di recesso il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall'art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La Concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- mancato rispetto degli orari esposti, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, dell'area verde oggetto della concessione;
- mancato pagamento del canone concessorio;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni di uso dell'area verde;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 15 e 16;
- mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti.

ARTICOLO 23 - RAPPORTI COL PERSONALE E RESPONSABILITÀ

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

ARTICOLO 24 – GARANZIE

Il Comune di Barletta è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l'esecuzione dell'incarico di cui al presente capitolato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune di Barletta da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc. il cui massimale dovrà essere pari ad almeno € 100.000,00, ed una polizza di assicurazione R.C.T. (compreso Comune di Barletta) per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale pari ad almeno € 1.000.000,00.

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Barletta, è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

Il Concessionario provvede a propria cura e spese alla stipula di apposita polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile, che deve essere prestata almeno per i seguenti importi:

- € 1.500.000,00 – per ogni sinistro;
- € 1.500.000,00 – per danni a persone;
- € 500.000,00 – per danni a cose.

La Concessionaria, a maggior garanzia e nel suo interesse, può stipulare comunque polizze di importo superiore. La Concessionaria deve, inoltre, provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni procurati agli impianti, arredi e attrezzature, dell'importo almeno di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

La Concessionaria stipula a sua cura e spese idonea polizza contro il furto, calamità atmosferiche, incendi, atti vandalici a danno delle strutture, degli arredi e delle attrezzature per l'importo di almeno € 1.000.000/00 (un milione/00).

Le polizze suddette dovranno essere consegnate alla stazione appaltante.

Il gestore si impegna a garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, ai residenti o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata.

Si precisa altresì che l'offerta del Concessionario deve essere corredata anche da:

- una garanzia provvisoria come definita dall'art. 1 comma 4 del , [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#) recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, pari al 1 % del prezzo base dell'appalto (valore della concessione) poiché trattasi di concessione di bene pubblico e del relativo servizio e che pertanto l'amministrazione, spogliandosi della detenzione del bene per il tempo successivo all'affidamento, ha necessità di avere congrue garanzie in ordine ai soggetti che parteciperanno alla gara;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti Concessionario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta al microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al Concessionario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili al Concessionario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito di avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- Bonifico bancario.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- d) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo

previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

Inoltre deve prevedere espressamente:

- I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- II. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- III. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- IV. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- V. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nella seguente forma:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 25 – VIGILANZA E PUBBLICITA' COMMERCIALE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture

e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione Comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi in oggetto, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del Concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Barletta.

Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi in esecuzione delle autorizzazioni e delle prescrizioni rilasciate dai competenti servizi comunali in ordine all'ubicazione, alle modalità di collocazione dei materiali pubblicitari nel rispetto della rispetto della vigente normativa di sicurezza. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione Comunale per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Fatta salva la normativa vigente, sono individuate le seguenti procedure che il Concessionario ha l'obbligo di seguire per quanto riguarda la pubblicità a mezzo pannelli, cartelloni, striscioni, ecc. rivolta all'interno degli impianti omologati per una capienza fino a 3000 persone, si può procedere senza autorizzazioni particolari in quanto la normativa in vigore lo consente: unico vincolo sono le disposizioni del presente contratto.

ARTICOLO 26 - PENALITA'

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Barletta, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune di Barletta a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00, oltre all'addebito degli oneri

- connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00;
 3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del Concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.

Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche di cui sopra verranno applicate le penalità di seguite riportate:

- da Euro 200,00 a Euro 400,00 per ogni inadempienza di lieve entità;
- da Euro 400,00 a Euro 750,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme del Capitolato;
- da Euro 750,00 a Euro 1.000,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Barletta nella figura del RUP.

Se il Concessionario, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune di Barletta risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto, a fronte di almeno tre solleciti da parte del Comune di Barletta, potrà altresì scaturire dal mancato rispetto dei tempi di progettazione ed esecuzione offerti dal Concessionario in sede di gara per la realizzazione degli interventi e dei lavori di migioria degli impianti.

Il Concessionario si assume l'obbligo di far osservare al proprio personale/collaboratori, con riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R, nonché quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Barletta"

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

ARTICOLO 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Trani. E' espressamente escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, la ditta aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, D.Lgs. 196 del 2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo" e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).